



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.47/Sett.Bilancio del 18-06-2018

N. 453 del Registro generale

Oggetto:

PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.5.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - APPLICAZIONE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI TRIENNIO 2016/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di ordinamento finanziario e contabile e di competenze degli organi gestionali degli enti locali, e considerato in particolare l'art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato da ultimo con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 26.07.2017;

Richiamato l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera a), 1^a capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuale avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato in via definitiva il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016/2018 e visti in particolare:

- l'art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione;

- l'art. 64, in base al quale gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al contratto, con le seguenti decorrenze:
 - dal 1^a gennaio 2016, e per tutto l'anno 2016, i dipendenti hanno diritto ad un incremento mensile dello stipendio tabellare per tredici mensilità;
 - dal 1^a gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, i dipendenti hanno diritto ad un ulteriore incremento mensile dello stipendio tabellare, che comprende e assorbe l'incremento mensile già corrisposto dal 1^a gennaio 2016;
 - dal 1^a marzo 2018 i dipendenti hanno diritto a un ulteriore incremento mensile che comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1^a gennaio 2017;
 - dal 1^a aprile 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza dall'anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello stipendio tabellare;
- l'art. 65, secondo il quale:
 - salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti a carattere economico per la cui quantificazione è previsto un rinvio allo stipendio tabellare;
 - nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi degli stipendi tabellari hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza;
 - agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - sono confermati gli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
- l'art. 66, in base al quale:
 - per il periodo 1^a marzo 2018 – 31 dicembre 2018, in relazione al servizio prestato, è riconosciuto al personale un elemento perequativo una tantum, da corrispondere su base mensile nelle misure indicate nella tabella D allegata al contratto;
 - la frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intera mensilità, mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare;
 - l'importo è riproporzionato in caso di part-time e in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio in misura ridotta;
 - l'elemento perequativo non rileva agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché dell'indennità in caso di morte di cui all'art. 2122 del codice civile;
- l'art. 70-septies, in base al quale è confermata per il personale assunto in profili della categoria A e della categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di € 64,56 annui lordi, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL 16.07.1996;

Visto l'art. 2, comma 3, del precedente CCNL Regioni – Autonomie 31.07.2009 in base al quale sono confermate, oltre alla tredicesima mensilità, le seguenti componenti retributive:

- la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL 22.01.2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL 09.05.2006;
- l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL 22.01.2004;

Considerato che le citate disposizioni del precedente CCNL non sono state abrogate o disapplicate dal nuovo CCNL, e quindi devono ritenersi ancora vigenti, in forza dell'art. 2, comma 8 del CCNL funzioni Locali, in base al quale, per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le previsioni dello stesso contratto e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL;

Ritenuto necessario provvedere, con l'elaborazione dei cedolini relativi al corrente mese di giugno:

- all'adeguamento delle retribuzioni agli importi mensili lordi indicati nelle tabelle B), C) e D) allegate al CCNL, secondo la posizione economica di ciascun dipendente;
- alla corresponsione arretrati;

Visto il parere di regolarità contabile come di seguito riportato;

DETERMINA

1) di prendere atto che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del Comparto funzioni Locali per il periodo 2016/2018, i cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;

2) di dare atto che i valori stipendiali annui lordi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo sono rideterminati con decorrenza dal 01.01.2016, dal 01.01.2017, dal 01.01.2018 e, a regime, dal 01.04.2018 (conglobamento dell'IVS), secondo le indicazioni delle tabelle B) e C) allegate al nuovo CCNL;

3) di provvedere con l'elaborazione delle competenze stipendiale del mese di giugno 2018 all'adeguamento degli stipendi agli incrementi mensili indicati nella tabella A) allegata al CCNL 21.05.2018, secondo la categoria economica di appartenenza e con eventuale adeguamento in proporzione alla percentuale di part-time rispetto ai valori corrispondenti al tempo pieno;

4) di quantificare, impegnare e contestualmente liquidare al personale dipendente e cessato gli emolumenti arretrati maturati dal 01.01.2016, dal 01.01.2017 e dal 01.01.2018, per l'importo complessivo di € 47.975,38, di cui € 377,65 relativi al 2,5% di trattenuta per i dipendenti soggetti a TFR e per i quali non verranno emessi mandati, per cui in effetti l'importo da liquidare diventa € 47.597,73, come da distinte depositate presso l'Ufficio Personale, calcolati tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, l'articolazione oraria e part-time, le riduzioni stipendiali per fruizione di congedi parentali, per malattia,

permessi o aspettative non retribuite, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, e conteggiando il conguaglio sui compensi per tredicesima;

5) di imputare la spesa per la liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione 2018/2020 esercizio 2018, ove è prevista adeguata copertura nei capitoli relativi ai centri di costo pertinenti per ciascun dipendenti di seguito riportati:

ANNO 2016

Cap. 40	€ 1.183,72
Cap. 360	€ 211,35
Cap. 150	€ 1.409,23
Cap. 220	€ 266,79
Cap. 500	€ 705,50
Cap. 501	€ 211,35
Cap. 620	€ 89,70
Cap. 760	€ 658,32
Cap. 900	€ 104,00
Cap. 1970	€ 163,46
Cap. 1971	€ 179,40
Cap. 1440	€ 29,65
Cap. 1640	€ 490,01
Cap. 1390	€ 258,70
Cap. 1290	€ 239,02
TOTALE	€ 6.200,20

ANNO 2017

Cap. 151	€ 1.608,94
Cap. 40	€ 3.582,17
Cap. 360	€ 639,21
Cap. 150	€ 4.298,15
Cap. 220	€ 813,10
Cap. 500	€ 2.137,17
Cap. 501	€ 639,21
Cap. 620	€ 270,40
Cap. 760	€ 2.005,88
Cap. 900	€ 78,89
Cap. 1970	€ 492,30
Cap. 1971	€ 542,10
Cap. 1640	€ 1.230,60
Cap. 1390	€ 781,30
Cap. 1290	€ 726,06
TOTALE	€ 19.845,48

6) di dare atto che le retribuzioni adeguate a regime con gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 21.05.2018 trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione 2018/2020 nei capitoli relativi ai centri di costo pertinenti per ciascun dipendente;

7) di impegnare la spesa relativa ai conseguenti oneri previdenziali, assistenziali e IRAP applicati sulla liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione 201/2020, esercizio 2018, capitoli relativi ai centri di costo pertinenti per ciascun dipendente, che presentano adeguata copertura;

8) di rinviare a successivi atti:

- la liquidazione al personale del conguaglio derivante dall'applicazione degli incrementi tabellare a tutti i trattamenti accessori per la cui quantificazione le disposizioni contrattuali lo prevedano;
- l'approvazione della documentazione previdenziale e di fine rapporto necessaria per attuare l'art. 65, comma 2, del nuovo CCNL nei confronti del personale che è cessato dal servizio nel periodo di vigenza del contratto ai fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto;
- la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018 sulla base della nuova disciplina di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018.

Il presente atto è trasmesso per quanto di competenza ai seguenti uffici:

- Sindaco
- Segretario Generale
- Revisore dei conti
- Ufficio Personale
- Albo

Data, 18-06-2018

Il Responsabile del Settore
F.to BARBONI GIULIANO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data, 18-06-2018

Il Responsabile del Settore
Bilancio Programmazione Tributi
Economato Risorse Umane
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data, 18-06-2018

Il Funzionario Delegato
BARBONI GIULIANO